

MDA

MERCANTI · DORIO e ASSOCIATI
ASSOCIAZIONE PROFESSIONALE

MDA

MERCANTI · DORIO e ASSOCIATI
ASSOCIAZIONE PROFESSIONALE

Il credito documentario


Spunti: fattispecie giuridica e aspetti pratici

Avv. Giulia Ferrari – Verona 20 giugno 2017

MDA

MERCANTI · DORIO e ASSOCIATI
ASSOCIAZIONE PROFESSIONALE

ESIGENZE E RISCHI NELLA COMPRAVENDITA INTERNAZIONALE



STRUMENTI

Lettera di credito / credito documentario

- È uno strumento di pagamento in base al quale una Banca, su richiesta di un suo cliente (*ordinante - compratore*), assume l'impegno ad effettuare direttamente [o indirettamente tramite altra banca corrispondente (*intermediaria*)], una determinata prestazione (pagamento, accettazione o negoziazione di tratte), a favore di un terzo (*beneficiario- venditore*), previa presentazione da parte di questo di determinati documenti (normalmente rappresentativi di merce), ovviamente a condizione che siano osservati i termini e gli altri presupposti previsti dal credito documentario.

DISCIPLINA

Norme nazionali e usi uniformi

- Nell'ordinamento italiano l'unico riferimento normativo al credito documentario è l'art. 1530 c.c. che regola la fattispecie del "*pagamento contro documenti a mezzo banca*", limitandosi a descrivere l'effetto dell'operazione sui rapporti compratore-venditore ed il regime delle eccezioni opponibili dalla banca al venditore.
- L'operazione è regolata dall'art. 2 delle **Norme ed Usi Uniformi (NUU) della Camera di Commercio internazionale (CCI). Generalmente richiamate dalle banche nel contratto di apertura di credito e nelle lettere di credito, costituendo in tal modo parte integrante dei testi contrattuali.**
- Nota. La dottrina ritiene che le NUU, essendo da tempo entrati nella pratica nazionale ed internazionale dei ceti interessati, hanno natura non già di condizioni generali di contratto, ma di clausole d'uso che ai sensi dell'art. 1340 cod. integrano la volontà negoziale delle parti ove non contrastino con disposizioni cogenti di legge. Conseguentemente, l'interpretazione di esse, compiuta da giudice del merito con motivazione esauriente ed immune da vizi logici, risolvendosi in indagine di fatto, non è censurabile in sede di legittimità.

RAPPORTI e NATURA GIURIDICA

1. Rapporto tra Compratore (ordinante) e Venditore (beneficiario)

- Derivante dal sottostante contratto di compravendita (c.d. rapporto di valuta)

2. Rapporto tra Compratore (ordinante) e Banca (emittente)

- Configurante un rapporto di mandato con il quale il Compratore incarica la Banca di effettuare il pagamento al debitore (c.d. rapporto di provvista)


3. Rapporto tra Banca (emittente) e Venditore (beneficiario)

Regolato dalla apertura di credito c.d. documentario emesso a favore del venditore, ai sensi del quale la banca si obbliga in proprio a corrispondere il prezzo contro consegna dei documenti previsti


MDA

MERCANTI · DORIO e ASSOCIATI
ASSOCIAZIONE PROFESSIONALE


CARATTERISTICHE



FASI OPERATIVE



FORME PARTICOLARI: il credito documentario confermato



FORME PARTICOLARI

Revocabile/irrevocabile

Secondo le NUU l'impegno della Banca è sempre irrevocabile salvo non sia previsto il contrario. Nel caso in cui sia revocabile, l'impegno della Banca può essere modificato o annullato prima dell'utilizzo del credito, altrimenti la banca assume un impegno inderogabile.

Anticipatory Credit

- *Red clause*: la Banca designata può fornire anticipazione senza che il Beneficiario sia tenuto a fornire alcuna garanzia
- *Green clause*: la Banca designata fornisce l'anticipazione dietro presentazione di una nota di deposito della merce con conseguente costituzione di diritto di pegno

Revolving credit o credito rotativo

- Nel caso in cui un contratto preveda commesse ripetitive nel tempo o una fornitura debba eseguirsi a lotti in un lasso di tempo lungo, per evitare che il Compratore sia tenuto ad una continua emissione di crediti documentari, ovvero ad ottenere un unico credito documentario di importo e durata complessiva, andando in contro a maggiori oneri, si può prevedere un credito c.d. rotativo o revolving ossia un credito che si ripristina per l'importo originario ogni qual volta viene utilizzato a determinate scadenze

MDA

MERCANTI · DORIO e ASSOCIATI

ASSOCIAZIONE PROFESSIONALE



Milano

Via Fratelli Gabba, 6
20121 Milano
Tel. +39 02 72094222

Verona

Vicolo Pietrone, 1/B
37123 Verona
Tel. +39 045 591999

Lugano

Sede di rappresentanza
Contrada di Verla, 1
6900 Lugano
Tel. +41 91 2083114

Bergamo

Ufficio operativo
Via A. Locatelli, 20/A
24121 Bergamo
Tel. +39 035 6305841

